

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
"Sport Ring Catanzaro"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Catanzaro, una associazione polisportiva dilettantistica, denominata "Sport Ring Catanzaro".

Art. 2 - Scopo, colori sociali, emblema

1. L'associazione non ha fini di lucro ed opera senza distinzioni etniche, ideologiche, politiche o confessionali. Durante la vita della associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del pugilato, della kick boxing e di altri sport intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del pugilato, della kick boxing ed altri sport ed il raggiungimento dei fini sociali.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente le disposizioni Statutarie ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) alle quali dovesse in seguito aderire.
5. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
6. Il colore sociale è : " blu, nero, bianco, oro, argento "
7. L'emblema è costituito da : " due atleti che scambiano due calci circolari contemporaneamente "

Art. 3 - Durata

1. L'associazione ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, coloro che ne facciano domanda su apposito modulo e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro di cui è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda risponde verso l'associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi -salvo mortis causa- o, rivalutata.
6. Sono "soci onorari", le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze acquisite in vari settori.

Art. 5 Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi :
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono :
 - L'Assemblea generale;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta stessa.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione, o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie : approvazione e modifiche dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 10 – Compiti dell'assemblea


1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e se ritenuto necessario a mezzo altre modalità. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea sarà convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto (ex art. 2532 C.C.).
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

- 
2. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle F.S.N. ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo :
 - deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Egli verrà sostituito in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente al quale delegherà espressamente delle mansioni.

Art. 17 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente o del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della tenuta della documentazione nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuare.

Art. 18 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 19 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Art. 21 - Sezioni

1. Potranno essere costituite delle sezioni nei luoghi ritenuti più opportuni per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'associazione.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Catanzaro, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
5. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto emesso a titolo definitivo sarà accettato dai soci tutti.


Art. 23 – Scioglimento


1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 24 – Norma di rinvio


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della F.S.N. alle quali in seguito si dovesse decidere di aderire, ed in subordine, le norme del Codice civile in materia di associazionismo.


Gli associati :


Antonio Sacco 

Paolo Morace 

Francesco Galeotta 

Fabio Alviggi 

Paola Sacco 

Luigi Critelli 

Salvatore Gallo 